



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it



Copia DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 56 del 13 Settembre 2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.

Il giorno tredici del mese di Settembre 2024, alle ore 09.30 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome Cognome	Carica	Presente
1	Benedetto MURRO	Sindaco	SI
2	Andrea COSTANZO	Vice Sindaco	NO
3	Rosaria Benedetta MURRO	Assessore	SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste, il Segretario Comunale dott. Mario GUARRACINO, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. **02** del 28/03/2024 è stato approvato il bilancio di previsione **2024-2026**;
- dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio che recita:

“Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di*

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”;

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere ad apportare Variazione al Bilancio per l'iscrizione delle somme evidenziate nell'allegato 1);

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della variazione sopra citata, avendone ravvisato l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

DATO ATTO CHE la variazione di cui sopra non prevedono l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione;

PRESO ATTO CHE con la presente variazione si modificano contestualmente le dotazioni finanziarie previste nella nota di aggiornamento del DUP **2024-2026**;

EVIDENZIATO CHE il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	Entrate competenza	Uscite competenza
2024	17.920.312,82	17.920.312,82

VISTI i seguenti allegati:

All. 1) Riepilogo analitico della variazione di bilancio di previsione – competenza-cassa;

All. 2) Equilibrio variazioni **2024**;

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri **2024-2026**;

RICHIAMATO l'art. 193, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO CHE l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), in ordine alla presente variazione con l'allegato parere (All. **A**) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali per la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni – TUEL ed in particolare l'art. 42, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni, in particolare l'art. 11, comma 3 e l'allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, punto 9.3;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
VISTO il regolamento dei controlli interni;

ACQUISITI preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. 02 del 12/09/2024 (prot. n. 6257 del 12/09/2024) All. A.;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed è da ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) DI APPORTARE al bilancio di previsione **2024-2026**, le rettifiche risultanti dagli allegati al presente atto costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle risultanze finali è così formulato:

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2024

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
576.000,00	0,00	576.000,00	0,00
		Maggiori Entrate + Minori Uscite	576.000,00
		Minori Entrate + Maggiori Uscite	576.000,00
		Differenza	0,00

3) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, le variazioni al bilancio di previsione finanziario **2024-2026**, così come riportate nei seguenti allegati:

All.1) Riepilogo analitico della variazione di bilancio di previsione;

All. 2) Equilibrio variazioni **2024**;

All. 3) Quadro di controllo degli equilibri **2024-2026**;

4) DI DARE ATTO CHE la nuova variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato 3);

5) DI DARE ATTO, ANCORA, CHE le variazioni di cui sopra non prevedono l'applicazione di avanzo di amministrazione;

7) DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE il bilancio di previsione, per effetto delle presenti variazioni, pareggia nel seguente modo:

	Entrate competenza	Uscite competenza
2024	17.920.312,82	17.920.312,82

8) DARE ATTO, INFINE, CHE sul presente atto è stato acquisito il parere dell'organo di revisione, reso con verbale n. 2 del 12/09/2024 (prot. n. 6257 del 12/09/2024);

9) DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni seguenti all'adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

10) DI COMUNICARE, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

11) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/09/2024

Il Responsabile di Settore
F.to Dott. Benedetto Murro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/09/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Benedetto Murro

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Benedetto MURRO

IL Segretario Comunale
F.to Mario GUARRACINO

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pignataro Interamna 13/09/2024

ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 13/09/2024:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

Pignataro Interamna, 13/09/2024

IL Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia

Pignataro Interamna 13/09/2024

IL Segretario Comunale
F.to Mario GUARRACINO